



Il lavoro in Agricoltura

Analisi e Proposte

Roma, Febbraio 2014

SCENARIO DI RIFERIMENTO

L'occupazione dipendente del settore agricolo rappresenta una quota importante del mercato del lavoro del nostro Paese, sia in termini quantitativi che qualitativi, come dimostrano i dati e l'analisi che seguono.

L'occupazione agricola dipendente merita quindi la massima considerazione all'interno del contesto economico-sociale del nostro Paese.

LA FORZA LAVORO	<p>Le giornate di lavoro denunciate ogni anno all'INPS superano i 100 milioni.</p> <p>Il numero di lavoratori dipendenti occupati nel settore agricolo ammonta, secondo i dati INPS, a circa 1.130.000 unità; di questi 36.000 sono impiegati, quadri e dirigenti, 115.000 sono operai a tempo indeterminato e 970.000 sono operai a tempo determinato (tra questi un numero rilevante - 530.000 unità circa - svolge un numero di giornate annue piuttosto consistente - da 101 a 312 - e rappresenta la parte più strutturale e qualificata dell'occupazione agricola). Il lavoro a tempo determinato rappresenta quasi il 90% del totale, in ragione della stagionalità tipica di gran parte dell'agricoltura.</p>
IDATORI DI LAVORO	<p>Le aziende assuntrici di manodopera agricola sono circa 200.000. Si tratta in gran parte di ditte in economia (circa 120.000) e cioè imprese che soddisfano il loro fabbisogno lavorativo esclusivamente attraverso manodopera dipendente (tra queste un numero crescente è composto da imprenditori agricoli professionali - IAP - e da società); le imprese diretto coltivatrici che utilizzano, oltre all'apporto di manodopera familiare, quello di lavoratori dipendenti sono circa 68.000. Le cooperative che occupano operai agricoli sono invece poco meno di 8.000. Le aziende che occupano impiegati, quadri e dirigenti, iscritte all'ENPAIA, ammontano ad oltre 10.000 unità.</p>
IL MERCATO DEL LAVORO	<p>Il mercato del lavoro agricolo presenta caratteristiche peculiari sia per quanto attiene alla tipologia di aziende che occupano manodopera e sia con riferimento alle categorie ed alle tipologie contrattuali dei lavoratori occupati. Le caratteristiche più evidenti sono, da un lato, la maggiore presenza di operai rispetto agli impiegati, quadri e dirigenti e dall'altro, all'interno della categoria degli operai agricoli, una prevalenza di rapporti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. La consistente presenza di rapporti a termine dipende dalle intrinseche caratteristiche del lavoro agricolo caratterizzato da una <u>forte stagionalità</u> strettamente legata ai cicli biologici delle diverse produzioni. La maggior parte della manodopera agricola a tempo determinato è concentrata nelle regioni meridionali dove l'agricoltura continua a rivestire un ruolo di un certo rilievo all'interno delle varie economie territoriali. La concentrazione deriva inoltre da una forte presenza di colture e</p>

	<p>produzioni richiedenti una alta intensità di manodopera quali, ad esempio, orticoltura, frutticoltura, olivicoltura nonché da un livello medio di meccanizzazione meno elevato rispetto ad altre aree del Paese. D'altro canto la manodopera a tempo indeterminato e le figure professionali elevate (impiegati, quadri e dirigenti) sono presenti prevalentemente nelle aree del centro-nord, ove si concentrano aziende strutturate, di grandi dimensioni, e dove l'aggregazione di imprese agricole in cooperative ha spesso dato vita a delle vere e proprie filiere virtuose che richiedono un fabbisogno occupazionale stabile nel tempo.</p>
L'IMMIGRAZIONE	<p>Nell'ambito della manodopera agricola dipendente sempre maggior rilievo acquista la presenza di operai extracomunitari che attualmente rappresenta circa il 10% della forza lavoro. Si tratta di circa 100.000 lavoratori, di cui 20.000 a tempo indeterminato e il resto (circa 80.000) a tempo determinato, provenienti prevalentemente da Bangladesh, Marocco, India, Albania, Pakistan, Malawi, Tunisia, Sri Lanka, ex-Jugoslavia. Il 42% sono impiegati nella produzione e nella raccolta della frutta, il 32% nella raccolta di ortaggi e pomodori, il 13 % nell'allevamento, i restanti nell'agriturismo e nella vendita dei prodotti. A questi bisogna aggiungere un numero almeno altrettanto rilevante di lavoratori provenienti da Paesi neo-comunitari (in particolare Romania e Polonia).</p>
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	<p>Gli ammortizzatori sociali del settore agricolo si articolano nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cassa integrazione agricola ordinaria (CISOA), riservata ai soli operai a tempo indeterminato e agli impiegati. Tale istituto è integralmente finanziato dalle imprese agricole che contribuiscono per oltre 36 milioni di euro l'anno a fronte di 24 milioni di prestazioni erogate dall'INPS. <u>L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro agricoli è pari a 1,50%</u> ed è dovuta sia per gli operai a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato (sebbene a beneficiare delle prestazioni siano solo gli operai a tempo indeterminato); • la disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, è riconosciuta agli operai che hanno lavorato almeno 51 giornate nell'anno; la spesa INPS per indennità di disoccupazione agricola e relativa copertura previdenziale ammonta ad oltre 1,9 miliardi di euro, a fronte di 121 milioni di euro di contributi versati. <u>L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro agricoli è pari a 1,41%</u> ed è dovuta sia per gli operai a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato. I beneficiari di disoccupazione ordinaria agricola sono 514.587 di cui 401.926 nelle regioni del Sud (anno 2012). Rappresenta il "vero" ammortizzatore sociale agricolo vista la forte incidenza del lavoro stagionale

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

L'occupazione nel settore agricolo si è mantenuta sostanzialmente stabile, anzi in crescita, nel corso dell'ultimo decennio, con un aumento del 3,6% nel 2012 rispetto all'anno precedente.

Solo nel 2013 l'occupazione in agricoltura ha registrato, per la prima volta dopo tanti anni, un dato negativo, probabilmente dovuto al cattivo andamento stagionale di alcuni comparti. Gli occupati agricoli nei primi nove mesi del 2013 sono scesi del 4,3% in complesso e del 3,3% con riferimento alla sola manodopera dipendente.

In ogni caso, nonostante le difficoltà registrate nel 2013, complessivamente l'occupazione agricola, in questi anni di crisi, ha sostanzialmente tenuto.

La sostanziale tenuta del livello occupazionale del settore non è solo questione di anticiclicità, come spesso si sente dire; è in primo luogo un evidente segnale della vitalità del settore e delle sue grandi potenzialità, che hanno consentito di mantenere ed accrescere i livelli occupazionali nonostante la grave e perdurante crisi economica che non ha risparmiato certo le aziende agricole e che si è manifestata anche con una forte instabilità dei prezzi all'origine delle produzioni e con un significativo e continuo aumento dei costi di produzione.

Ma è anche la dimostrazione concreta degli effetti positivi di una legislazione ad hoc in materia di lavoro e previdenza, ritagliata sulle specifiche esigenze del settore, che ha consentito di controbilanciare gli effetti della crisi economica e occupazionale generalizzata. Ci si riferisce, in particolare, all'esclusione dall'ambito di applicazione della legislazione sul lavoro a tempo determinato dei rapporti a termine in agricoltura e al sistema della previdenza agricola (disoccupazione, in primis).

Siamo quindi convinti che alcune misure di semplice e immediata attuazione, con costi sostenibili per lo Stato, possano favorire l'incremento di una occupazione stabile e di qualità nel settore agricolo (e non solo).

L'obiettivo è anche quello di rendere più trasparente il mercato del lavoro in agricoltura, favorendo la denuncia di tutte le giornate di lavoro svolte, senza necessità di ricorrere a strumenti di dubbia legittimità costituzionale, quali gli accertamenti induttivi per stima tecnica o gli indici di congruità.

Di seguito alcune nostre proposte.

1. Contratto di inserimento per giovani fino a 35 anni

Al fine di favorire l'occupazione, i lavoratori di età non superiore ai trentacinque anni possono essere assunti con contratto di inserimento lavorativo di durata non superiore a trentasei mesi, non rinnovabile.

Qualora si tratti di operai agricoli, ai lavoratori debbono essere garantite almeno 101 giornate di lavoro in ciascuno dei tre anni di durata del contratto di inserimento.

Il datore di lavoro è tenuto ad impartire almeno venti ore annue di formazione non formale, ai sensi dell'art. 4, comma 53, della Legge n. 92/2012, mediante un progetto formativo. Il datore di lavoro rilascia un'attestazione finale sull'attività formativa svolta. Nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il monte ore di formazione suindicato comprende la formazione prevista dagli Accordi Stato - Regioni in materia.

Ai datori di lavoro è concesso lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico per la durata del contratto di inserimento. In caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, lo sgravio è concesso per un ulteriore anno.

2. Contratto di inserimento per ultracinquantenni

I datori di lavoro che assumono lavoratori di età superiore ai cinquanta anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di trentasei mesi hanno diritto allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico nella misura del 50 per cento.

Qualora il lavoratore assunto a tempo determinato sia un operaio agricolo, per usufruire delle suddette agevolazioni, debbono essere garantite al lavoratore almeno 101 giornate di lavoro in ciascuno dei tre anni di durata del contratto.

3. Estensione della riduzione del cuneo fiscale ai rapporti di lavoro agricolo stabili

Al fine di favorire forme di stabilizzazione dell'occupazione compatibili con le peculiari caratteristiche del lavoro agricolo, si propone di estendere le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 e della legge di stabilità per il 2014 in materia di cuneo fiscale alle aziende agricole che si impegnano ad assumere lo stesso lavoratore agricolo stagionale per due anni consecutivi con i contratti a tempo determinato disciplinati dagli articoli 21 e 22, lett. b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 ovvero dall'articolo 6 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole e consorzi agricoli .

Si tratta, è bene precisarlo, di rapporti con garanzia minima occupazionale di 101 e 180 giornate di lavoro l'anno nel settore agricolo e 104 nel caso della cooperazione, reiterati per almeno due anni e specificatamente disciplinati dalla contrattazione collettiva agricola che assicurano stabilità occupazionale.

4. Misure per la stabilizzazione dell'occupazione agricola

L'attuale meccanismo che regola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola rende poco conveniente per i lavoratori superare la soglia di 182 giornate di lavoro nell'anno, giacché il numero massimo di giornate indennizzabili non può superare nell'anno solare, tra giornate lavorate e giornate indennizzate, il limite di 365.

Questo meccanismo può indurre a favorire fenomeni di lavoro grigio, ossia di denuncia di un numero di giornate inferiore a quello effettivamente svolto, con vantaggi per il lavoratore e per l'azienda, e con grave nocumento per la trasparenza dell'occupazione e per le casse dell'INPS.

Al fine di favorire la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente svolte anche oltre la soglia delle 182, si potrebbero prevedere incentivi sia per il lavoratore e sia per il datore di lavoro, nel caso di superamento di detto limite.

In particolare, per le giornate di lavoro denunciate oltre il limite delle 182 nell'anno solare, si propone di riconoscere:

- al lavoratore lo sgravio dei contributi a suo carico (8,84 %) e l'applicazione dell'imposta del 10 % in sostituzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- al datore di lavoro un credito di imposta di 10 euro per ogni giornata denunciata oltre la soglia.

In tal modo si favorirebbe la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente svolte e la stabilizzazione dell'occupazione, senza costi aggiuntivi per lo Stato, giacché il minor introito derivante dagli incentivi sopra rappresentati (21 euro circa a giornata) è ampiamente compensato dalla minore spesa per l'indennità di disoccupazione e per la copertura figurativa ai fini pensionistici (32 euro circa a giornata).

5. Elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee agricole

Si propone di elevare da 51 a 78 giornate di lavoro la soglia minima occupazionale per l'accesso alle prestazioni temporanee in agricoltura (disoccupazione, malattia, maternità, etc.), in linea con quanto previsto negli altri settori produttivi (cosiddetta mini Aspi).

Questa misura consentirebbe un risparmio di spesa di circa 150 milioni di euro.

6. Semplificazione

Le caratteristiche del lavoro in agricoltura (diffusione dei rapporti di lavoro stagionali, mobilità dei lavoratori, influenza dei fattori climatici sulla programmazione aziendale, ecc ecc) richiedono l'applicazione di regole ispirate ai criteri della flessibilità e della semplificazione amministrativa.

Si propongono, pertanto, le seguenti misure :

- A. Introduzione di un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata come avviene in altri paesi europei (Francia, Germania, Belgio);
- B. Favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo (in particolare la valutazione dei rischi, la nuova normativa antincendio, D.P.R. 151/2011, l'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e la revisione obbligatoria delle macchine agricole)
- C. Con riguardo alle novità introdotte dalla legge n. 92/2012 in materia di collocamento obbligatorio è necessario considerare che il lavoro agricolo, per le sue indubbe peculiarità, è difficilmente compatibile con forme di disabilità psicofisica, anche per i rischi che le

relative prestazioni possono comportare per l'incolumità del lavoratore. Si propone quindi di escludere il lavoro agricolo dall'ambito di applicazione della legge 68/1999, in analogia a quanto previsto per i cantieri edili (ed infatti, ai sensi dell'art. 5, c. 2, di detta legge, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione disabili i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore). In subordine si propone, quantomeno, di ripristinare l'esclusione dal computo dei rapporti a tempo determinato di durata fino a nove mesi (che la riforma Fornero ha abbassato a sei mesi).

- D. Riconoscimento della piena e autonoma legittimità ad operare alle associazioni agricole ed alle loro società di servizi per lo svolgimento degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro (libro unico del lavoro)
- E. Semplificazione della procedura di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali (art. 4, commi 16-23 legge 92/2012) con specifico riguardo ai lavoratori extracomunitari in ragione della oggettiva difficoltà di domiciliazione delle comunicazioni.

7. Formazione continua

L'evoluzione delle figure professionali occupate all'interno delle aziende agricole, conseguente ai mutamenti ed alle diversificazioni produttive verificatisi di recente, genera una crescente richiesta di formazione continua da parte del settore primario. Ed infatti, accanto alle tradizionali attività di coltivazione ed allevamento, gli imprenditori agricoli hanno cominciato a dedicarsi sempre più alla ricezione ed ospitalità turistica, alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ai servizi conto terzi, alla tutela del territorio, alla produzione di biocarburanti e di energia elettrica, e così via. Tutte attività queste che richiedono lavoratori dipendenti sempre più qualificati.

Peraltro, considerato che i lavoratori agricoli, per le ragioni ampiamente esposte in precedenza alternano periodi di lavoro a periodi di non occupazione, sussiste la necessità di poter contare su un sistema di formazione continua adeguatamente strutturato e finanziato.

A tal fine, considerata anche la frammentarietà del sistema imprenditoriale agricolo, sarebbe opportuno prevedere forme di "facilitazione" dell'adesione ai fondi interprofessionali da parte delle aziende non cooperative del settore primario, mediante la previsione del meccanismo di silenzio-assenso, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare.

8. Nuovo regime sanzionatorio in materia di lavoro

Agrinsieme considera il **lavoro nero una "piaga" sociale** che indebolisce tutto il sistema e falsa la concorrenza facendo morire molte realtà imprenditoriali regolari e sostiene la necessità di un sistema ispettivo efficiente in grado di tutelare le aziende sane.

Per questa ragione ritiene di fondamentale importanza la disposizione dettata in tema di semplificazione dei controlli ispettivi in materia di lavoro è contenuta nell'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145/2013 il c.d "decreto destinazione Italia" con la quale il legislatore mostra di voler evitare duplicazioni di interventi ispettivi da parte di Inps e Inail, rispetto alle attività di vigilanza poste in essere dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl). Si tratta, indubbiamente, se la norma verrà concretamente ed effettivamente attuata, di un importante passo

verso la semplificazione della vigilanza in materia di lavoro e previdenza, da sempre annunciata ma mai effettivamente applicata.

Con riferimento all'aumento delle sanzioni, previsto dal decreto in questione, Agrinsieme **pur concordando, pienamente, sugli obiettivi prefissati (contrasto al lavoro nero ed irregolare)**, esprime perplessità in ordine alla tempistica del provvedimento, che non prevede gradualità nell'applicazione delle sanzioni, e all'entità degli aumenti previsti, sottolineando la necessità che l'azione ispettiva non perda mai di vista il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

9. Aggregazioni cooperativa

A fronte dell'aumento dei costi di conduzione e del lento ricambio generazionale in agricoltura appare sempre più attuale il tema delle aggregazioni laddove il "mettersi insieme" comporta una riduzione dei costi, una maggiore competitività delle aziende agricole e una migliore organizzazione del lavoro. La cooperazione rappresenta un modello di aggregazione valido e storicamente riconosciuto. Alcune tipologie di cooperative potrebbero dare un considerevole contributo in tema di aumento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, ed in particolare:

- le così dette cooperative ~~cooperative~~ di conduzione o di braccianti agricoli: si tratta di cooperative che associano lavoratori agricoli con lo scopo di garantire loro continuità di reddito e le migliori condizioni di lavoro attraverso la conduzione di terreni propri o di terzi;
- le cooperative di servizi agricoli: sono le cooperative di imprenditori agricoli che svolgono servizi agricoli ai soci, dove per "servizi agricoli" si intendono tutti quelli diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico (ad esempio: potature, raccolta, servizi tecnici ecc..).

Attualmente riscontriamo come tali realtà imprenditoriali siano spesso ostacolate causa una normativa non sempre agevole nella sua interpretazione. Al fine di non pregiudicare o rendere più difficili queste iniziative sarebbe opportuno un intervento che chiarisse la natura agricola di tali datori di lavoro e dia loro una piena dignità e certezza normativa. La proposta non comporta oneri a carico dello Stato.

Considerazioni conclusive e valutazioni finanziarie

Dall'applicazione delle misure sopra indicate potrebbe derivare **un incremento dell'occupazione agricola di almeno il 10 per cento, pari a circa 100 mila nuove unità.**

In particolare, riguardo alla prima misura (contratto di inserimento per giovani), considerato che attualmente la forza lavoro agricola composta da lavoratori fino a 35 anni di età ammonta a circa 350 mila unità, è ragionevole stimare – in considerazione del beneficio prospettato (sgravio contributivo totale per tre anni) – **un potenziale incremento occupazionale del 15 per cento, pari a circa 50 mila nuovi occupati** (di età fino a 35 anni).

Riguardo alla seconda misura (contratto di inserimento per ultracinquantenni), poiché la platea dei lavoratori agricoli che superano tale soglia anagrafica è pari a 275 mila unità, è ragionevole stimare – in considerazione del beneficio prospettato (sgravio contributivo al 50 per cento per tre anni) – un **possibile aumento occupazionale del 10 per cento, pari a circa 27 mila nuove unità.**

Altri 25 mila nuovi assunti potrebbero derivare dall'applicazione della terza misura, che prevede l'estensione della riduzione del cuneo fiscale ai rapporti di lavoro agricolo a tempo determinato "stabili".

I maggiori costi per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione delle tre misure suddette (90 milioni la prima, 23 milioni la seconda e 20 milioni la terza, per un totale di **133 milioni**) sarebbero ampiamente compensate dall'attuazione della quinta misura proposta (elevazione della soglia di accesso alle prestazioni temporanee) che comporterebbe **un risparmio di spesa di almeno 150 milioni di euro.**

Le altre misure proposte o non comportano spese o si compensano al loro interno.

Pertanto le proposte del presente documento potrebbero portare un incremento occupazionale di oltre 100 mila nuovi soggetti (di cui almeno 50 mila giovani fino a 35 anni di età), senza nuovi oneri a carico dello Stato.